



Incentivi, ma per i giovani

Quali sono gli incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato?

Un lettore, via e-mail

Il D.L. 76/13 contiene misure in vigore dal 28.06.2013 riguardanti gli incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani, concesse in via sperimentale. L'intervento riguarda l'assunzione di lavoratori tra i 18 e i 29 anni rientranti in una delle seguenti situazioni: privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; vivono soli con una o più persone a carico. L'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione (i lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all'orario di lavoro svolto; vanno considerati anche i lavoratori a tempo determinato) e deve essere effettuata dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto. L'incentivo è pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi (valore mensile dell'incentivo non > 650 euro per lavoratore assunto). Si applicano le norme ex L.92/12 concernenti i principi per beneficiare degli incentivi, il cumulo dei periodi di lavoro ai fini della determinazione degli incentivi, le conseguenze collegate all'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche.

Dottor Gianluca Anselmi, Consulente del lavoro, Milano

Il dilemma del produttore

Ho una linea di produzione sola con cui realizzo due prodotti, ma non riesco a far fronte a tutte le richieste: che cosa posso fare?

Un lettore, via e-mail

Per comodità indichiamo con A e B i due prodotti. Innanzi tutto è necessario conoscere i margini di contribuzione di primo livello (MC1) dei due prodotti cioè la differenza fra i prezzi di vendita e i costi differenziali che si sostengono solo se si realizzano. Ipotizziamo che per A sia 2 euro e per B sia 1,5 euro; se la linea di produzione necessita dello stesso tempo per realizzare i due prodotti, conviene evadere tutte le richieste del prodotto A e solo «quelle che si riesce» di B. Per quanto riguarda il tempo di produzione, s'ipotizzi che per produrre A siano necessari 45 secondi e bastino 30 secondi per B: in un'ora di produzione è possibile produrre 80 pezzi di A e 120 pezzi di B. Moltiplicando tali valori per il MC1 di A e di B è possibile calcolare il MC1 che si ottiene producendo per un'ora A o B. La produzione di A vale: $80 \times 2 = 160$ €, mentre per B si ha $120 \times 1,5 = 180$ €. Ne segue che produrre B, pur avendo un MC1/pezzo inferiore, garantisce un maggior utile aziendale perché «sfrutta meglio» la risorsa scarsa. L'individuazione delle risorse scarse e la loro ottimizzazione porta spesso grandi vantaggi con poco sforzo.

Dottor Ing. Gaetano Comandatore, Bedeschi Comandatore Consulting S.r.l., Bergamo

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Ora è possibile pignorare lo Stato

Ho crediti verso la Pa? Posso pignorare lo Stato?

Un lettore, via e-mail

La sentenza della Consulta n. 186 del 3 luglio 2013 (appena pubblicata) restituisce parità di diritti fra Stato e cittadini: non sono più impignorabili i beni della pubblica amministrazione la quale deve soldi al privato. Prima, chi doveva ricevere il pagamento da una Asl per aver fornito beni o prestazioni poteva solo sperare e aspettare ed era preclusa la via della esecuzione forzata: d'ora in avanti, invece, sono legittimi decreti ingiuntivi e pignoramenti. Con questa sentenza si afferma il principio per cui non solo il debitore privato è assoggettabile a pignoramento, ma anche lo Stato può essere «esecutato», se moroso. Il dispositivo della sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, c. 51, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità 2011), sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall'art. 17, c. 4, lettera e), del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, sia nel testo, attualmente vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 6 bis, c. 2, lettere a) e b), del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.

Avvocato Amedeo Di Segni, Roma